



Codice documento: 2013-009

Chivasso, 29 Gennaio 2013

Interrogazione urgente con risposta scritta

Interrogazione autorizzazioni nuovo distributore carburante in Frazione Torassi - F.63 mapp. 158-100-99-98-97-146-128p - A.S.A. - Aree Speciali Agricole

- a Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Claudio CAREGGIO
- pc Presidente Commissione Ambiente
Sig. Filippo NOVELLO
- pc Presidente Commissione Assetto Uso Territorio
Sig. Michele SCINICA

A seguito della mia interrogazione del 18/09/2012 prot.31521 e insoddisfatto della risposta ricevuta il 13/11/2012 prot.37880

chiedo

di conoscere i motivi che hanno portato ad autorizzare il distributore in oggetto in barba ai seguenti regolamenti:

1. La Variante Generale del P.R.G.C. approvata con il D.G.R. n.19-12326 del 19/04/2004, art. 30 (Impianti di distribuzione dei carburanti): *"è ammessa nelle aree agricole, l'installazione di strutture correlate agli impianti di distribuzione di carburante limitatamente ad una fascia posta in aderenza alla fascia di rispetto stradale definita ai sensi del Codice della Strada secondo le modalità previste nel regolamento che fissa i criteri requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti pubblici di distribuzione di carburanti ai sensi del Dlgs 11/1998 n.32;"*;
2. La Variante Generale del P.R.G.C. approvata con il D.G.R. n.19-12326 del 19/04/2004, art. 73 (Pericolosità geomorfologica e soglie relative all'ambiente naturale) comma 2: *"Sull'intero territorio comunale: 1) Si prescrive il rigoroso mantenimento delle fasce di rispetto dai corsi d'acqua in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente. 2) Tutti i corsi d'acqua, sia pubblici che privati, non dovranno in ogni caso essere confinati in manufatti tubolari o scatolari di varia sezione, subire restringimenti d'alveo e rettifiche del loro naturale percorso se non per migliorarne la funzionalità ovvero per la realizzazione di infrastrutture pubbliche.";*
3. Che la circolare Presidente Giunta Regione PIEMONTE 8.5.1996, n. 7/LAP, paragrafo 3.10 prescrive: *"La copertura dei corsi d'acqua, principali o del reticolato minore, mediante tubi o scatolari anche di ampia sezione non è ammessa in nessun caso."* e precisa: *"Le opere di attraversamento stradale dei corsi d'acqua dovranno essere realizzate mediante ponti, in maniera tale che la larghezza della sezione di deflusso non vada in modo alcuno a ridurre la lunghezza dell'alveo "a rive piene" misurata a monte dell'opera; questo indipendentemente dalle risultanze della verifica delle portate."*
4. Che il D.G.R. n. 48-29266 del 31/01/2000, determinazione dei criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti stradali di distribuzione carburanti (art. 2, comma 1 del D.L. 29.10.1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 29.12.1999, n. 496)." (B.U.R. n. 8 del 23.2.2000) l'art. 4 allegato A, prescrive: *"Non è consentita l'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti in corrispondenza di tratti di strada caratterizzati da situazioni di intreccio di flussi di traffico o in zone di incanalamento di manovre veicolari."*

Con osservanza .

primo firmatario: Marco MAROCCO